

Inclusione e nuovo PEI

Includere vuol dire non escludere, non separare, non isolare, non decentrare, ma al contrario, inserire, avvicinare, fare partecipe, significa non allontanare, portare il proprio contributo, a seconda delle proprie possibilità e capacità, significa favorire il dialogo e la partecipazione tra le parti, o meglio tra le persone, in famiglia e a scuola, così come significa, ancora, sviluppare la compartecipazione dei vari soggetti coinvolti nelle scelte comuni. L'inclusione scolastica nasce originariamente per garantire il diritto di istruzione e il successo formativo dei minori con disabilità, ma rappresenta, oggi, un valore fondamentale e fondante l'identità stessa delle singole istituzioni scolastiche, valido per tutti gli alunni e studenti. Una scuola inclusiva deve progettare se stessa per essere davvero aperta a tutti. Ne consegue che l'inclusività non è uno status ma un processo in continuo divenire, un processo di cambiamento. Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della persona che fa riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, disability and health - ICF) come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002). Nella scuola l'attenzione agli studenti è favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere i segnali di disagio, dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato competente per affrontare un percorso positivo per i loro figli, ma anche dalla utilizzazione di mirati strumenti diagnostici in età evolutiva. In questo senso tale approccio integrato, consente di assumere un'ottica culturale di lettura dei bisogni nella quale i fattori ambientali assumono una correlazione con lo stato di salute dell'individuo. In tal modo la disabilità non riguarda il singolo che ne è colpito bensì tutta la comunità e le istituzioni; nel contempo considera che ogni persona nel corso della propria vita può essere portatrice di bisogni e limitazioni specifiche, di "disabilità" che possono essere temporanee e che necessitano di un modello flessibile, integrato e soggetto a revisioni. La prospettiva dell'integrazione e dell'inclusione ha come fondamento il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze e rivolge particolare attenzione al superamento degli ostacoli, all'apprendimento e alla partecipazione che possono determinare l'esclusione dal percorso scolastico e formativo. La normativa di riferimento è rappresentata da:

- a) [Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012](#) - *"Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"* (emanata alle scuole con prot. [MIUR AOODRLO R.U. 721 del 28 gennaio 2013](#))

- b) [C.M. n. 8 del 6 marzo 2013](#) - *“Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative”* ,
che a loro volta fanno riferimento ad altre normative nazionali più specifiche:
- a) [Legge n. 104 del 5 febbraio 1992](#) - *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*
- b) [Legge n.170 del 8 ottobre 2010](#) - *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*,
- c) [DM. 12 luglio 2011](#) - *“Linee guida sui disturbi specifici di apprendimento (DSA)”* ,
- d) [Legge n. 517 del 4 agosto 1977](#) - *“Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”* ,
- e) [Legge n. 53 del 28 marzo 2003](#) - *“Definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*.

Nella definizione di B.E.S. data dalla normativa rientrano:

- c) 1. disabilità
d) 2. disturbi evolutivi specifici
e) 3. svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, psico-sanitario.

Con il [decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182](#) sono definite le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

Per spiegare meglio i cambiamenti apportati dal decreto interministeriale, diamo uno sguardo al [D.L.13 aprile 2017, n° 66](#)

Il **D.L. del 13 aprile 2017, n° 66** *“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107* ha evidenziato le procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica.

La domanda di accertamento della disabilità va presentata all’INPS che vi dà riscontro entro 30 giorni.

Successivamente all’accertamento della condizione di disabilità, è redatto un Profilo di Funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Progetto Individuale (art. 14 L. 8 novembre 2000, n.328) nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Profilo di funzionamento (che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale della L.104/92) è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare.

Il Profilo di funzionamento, è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'allunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità all'Unità di Valutazione Multidisciplinare ai fini della predisposizione del Profilo di Funzionamento, all'Ente Locale competente ai fini della predisposizione del Progetto Individuale, all'Istituzione Scolastica ai fini della predisposizione del PEI.

Il Progetto Individuale: è redatto dal competente Ente Locale sulla base del Profilo di Funzionamento, su richiesta e in collaborazione dei genitori o di chi ne eserciti la responsabilità, le prestazioni, i servizi e le misure ivi contenute sono definite anche in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche.

Il Piano Educativo Individualizzato: è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'allunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare; tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento; individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti

e la loro interazione con il Progetto Individuale; è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Con la [nota n. 1153 del 4 agosto 2017](#), avente per oggetto il [decreto legislativo n. 66/2017](#) "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", attuativo della [legge n.107/2015](#), il MIUR ha fornito dei chiarimenti in merito alle decorrenze delle nuove disposizioni dettate dal decreto suddetto.

Dal **1° settembre 2017** sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative a:

- GLIR (Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale);
- GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione a livello di istituzione scolastica);
- Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

Dal **1° gennaio 2019** sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative a:

- Procedura di certificazione;
- Profilo di funzionamento (in sostituzione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale);
- Documentazione per l'inclusione scolastica (profilo di funzionamento compreso) e conseguente Progetto Individuale e Piano educativo individualizzato e la nuova procedura di richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico.

Dal **1° settembre 2019** sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative a: modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato.

Con il [decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182](#) sono state definite le nuove modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

Il decreto interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 sanciva l'ingresso nel mondo scolastico del nuovo modello nazionale di PEI insieme alle nuove modalità di assegnazione delle misure di

sostegno per tutti gli studenti e le studentesse con disabilità e per tutti i cicli scolastici, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria.

Il nuovo PEI doveva essere **adottato a partire dall'anno scolastico 2021-2022** ed era prevista la redazione di un PEI provvisorio per tutti gli studenti con disabilità certificata neo iscritti a scuola o già frequentanti e con nuova certificazione secondo una prospettiva biopsicosociale dell'ICF.

ICF è l'acronimo di Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health), strumento standard internazionale approvato dall'Assemblea Mondiale della Sanità per la descrizione della salute e della disabilità in settori diversi tra i quali anche la scuola.

Il cardine dell'ICF è il concetto di funzionamento all'interno della società che rivede il senso della condizione di disabilità, non limitandola più solo alle caratteristiche della persona che ha una diagnosi di disabilità, ma che riconosce la disabilità come condizione determinata anche da fattori contestuali, per esempio ostacoli o barriere di tipo diverso che limitano la piena espressione delle potenzialità di un individuo.

Sulla base di questa prospettiva, il nuovo PEI metteva in luce:

- Il concetto di **corresponsabilità educativa**, cioè la necessità della presa in carico di ogni studente da parte di tutte le persone all'interno della comunità scolastica che dovrà essere formata in modo adeguato sui temi dell'inclusione
- La necessità di **osservare il contesto scolastico e indicare i facilitatori e le barriere presenti**. Sulla base dell'osservazione del contesto scolastico, venivano definiti gli obiettivi didattici, gli strumenti, le strategie e le modalità che consentono di creare un ambiente inclusivo.

Per approfondire si rimanda al seguente link:

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>

A seguito della [sentenza n. 9795](#) emessa il 14 settembre 2021 dal Tribunale Amministrativo del Lazio, Sez. III bis, con cui si è disposto l'annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, modelli di PEI, Allegati C e C1), il Ministero dell'Istruzione ha prontamente inviato alle Istituzioni scolastiche la [nota n. 2044 del 17 settembre 2021](#), informativa, su quanto stabilito dal TAR, ed operativa, circa gli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l'a.s. 2021/2022

(Per l'elaborazione dei PEI le scuole potranno ricorrere alla modulistica adoperata nell'anno 2019/2020) al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica, nelle more dell'emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell'iter giudiziario. Si chiarisce che, nonostante gli ultimi sviluppi, rimane in vigore il [Decreto Legislativo n.66/2017](#), contenente indicazioni precise con lo scopo di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

A seguito del ricorso del Ministero dell'Istruzione al Consiglio di Stato, in cui si richiedeva la sospensione della sentenza del Tar Lazio, il Consiglio di Stato, in data 26 novembre 2021, ha emanato un'Ordinanza attraverso la quale appoggia quanto stabilito dalla sentenza stessa, ovvero [l'annullamento del decreto interministeriale 182/2020](#).

Formazione per favorire l'inclusione scolastica

Con l'emanazione del Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021 è stata data attuazione all'art. 1, comma 961, della legge di Bilancio 2021 che delinea per l'anno 2021 un sistema formativo che garantisca una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Una preparazione di base di questo tipo è auspicata sin dai primi anni dei percorsi di inclusione e costituisce uno strumento di lavoro per rispondere a tutti gli alunni, in un'ottica di piena inclusione e a garanzia del principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso.

Il personale docente in questione, per l'anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive per un totale di 25 ore.